

4) *La Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) è condannata alle spese del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza del Tribunale menzionata al punto 1 del presente dispositivo sono sopportate secondo le modalità stabilite al punto 3 del dispositivo della detta sentenza.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

2) *La ThyssenKrupp Stainless GmbH, la ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 luglio 2005

**nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P: ThyssenKrupp Stainless GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

*(«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Intese — Extra di lega — Riduzione dell'importo dell'ammenda — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Imputabilità dell'infrazione — Diritti della difesa»)*

(2005/C 217/05)

(Lingua processuale: il tedesco e l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P, aventi ad oggetto due ricorsi contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, proposti il 28 febbraio 2002, ThyssenKrupp Stainless GmbH, già Krupp Thyssen Stainless GmbH, rappresentata dall'avv. M. Klusmann, Rechtsanwalt, ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, già Acciai speciali Terni SpA, rappresentata dagli avv.ti A. Giardina e G. Di Tommaso, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti, sig. A. Whelan, assistito dal sig. H.-J. Freund, nonché dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra V. Superti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Le impugnazioni e l'impugnazione incidentale sono respinte.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 luglio 2005

**nella causa C-304/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese** (<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Pesca — Obblighi di controllo posti a carico degli Stati membri — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Omessa esecuzione — Art. 228 CE — Pagamento di una somma forfettaria — Imposizione di una penalità»)*

(2005/C 217/06)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-304/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 228 CE, proposto il 27 agosto 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Nolin, H. van Lier e T. van Rijn, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, poi sig.ra M. F. Contet, amministratore principale, e.H. v. Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 12 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica francese*

*— Non avendo garantito un controllo delle attività di pesca conforme agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, e*